



Data **02 FEB. 2017** Protocollo N° **42658** Class: **C101** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Corretta individuazione dell'operazione di recupero da attribuire al trattamento preliminare su fanghi destinati a successivo utilizzo in agricoltura. Riscontro richiesta di chiarimento.

Alla Provincia di Treviso

e, p.c. Alla Città metropolitana di Venezia

Alle Province del Veneto

All'ARPAV Direzione Generale

Si riscontra la nota in data 24.01.2017, acquisita al prot. reg.le in data 26.01.2017, n. 31850, che si allega per opportuna conoscenza degli altri destinatari in indirizzo, con la quale si formula una richiesta di parere in merito alle operazioni di recupero di fanghi indicate in oggetto.

In primo luogo è opportuno rilevare che la definizione di "stabilizzazione" è stata recentemente chiarita nell'Allegato alla Decisione della Commissione del 2014/955/UE, punto 5 e si sostanzia in *processi che modificano la pericolosità dei rifiuti e trasformano i rifiuti da pericolosi a non pericolosi*.

Il medesimo termine "stabilizzazione" utilizzato nella DGRV 2241 del 09.08.2005 è da intendersi, invece, riferito a una attività di trattamento biologico (*biostabilizzazione*), finalizzata alla riduzione del potere fermentescibile, come si evince dal Punto 5) del capitolo 1) dell'Allegato A alla citata Deliberazione. In ragione dei chiarimenti forniti dalla Decisione, pertanto, è opportuno distinguere le operazioni di (bio)stabilizzazione dei fanghi da quelle di stabilizzazione ivi precisate.

Infatti, sia nella tabella del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti (Rifiuti putrescibili – condizionamento fanghi), sia alla nota 7, dell'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, si fa riferimento a operazioni definite di "condizionamento" dei fanghi.

Come evidenziato da codesta Provincia, fermo restando quanto previsto dalla normativa relativa al recupero di fanghi in agricoltura, al trattamento preliminare consistente nel condizionamento di fanghi non può essere attribuita l'operazione R3, non comportando la cessazione della qualifica di rifiuto. Pertanto va correttamente attribuita l'operazione preliminare di recupero R12.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940
e-mail: ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>
ambiente@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco LKUECV



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

In ragione di quanto sopra, integrando la precedente nota del 27.12.2016, n. 518498, l'operazione di recupero R3, costituita da "Selezione e Recupero - Rifiuti putrescibili - condizionamento fanghi" individuata nella Tabella dell'Appendice 2 dell'Elaborato C del Piano di Gestione dei Rifiuti è correttamente sostituita con l'operazione R12.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI AREA
TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Dott. Alessandro Benassi

Il Direttore
della Direzione Ambiente
Dott. Ing. Luigi Fortunato

Il Direttore *ad interim*
dell'O.U. Ciclo dei Rifiuti
Dott. Paolo Campaci

P.O. Gestione Rifiuti
Dott. Massimo Ingrassia 0412792216

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente

Calle Priuli - Cannaregio 99 - 30121 Venezia - tel 041/2792143-2186 - fax 041/2792445-3940
e-mail: ambiente@regione.veneto.it - <http://www.regione.veneto.it>
ambiente@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco LKUECV